

BGer 1C 106/2007 vom 21. Mai 2007

Bundesgericht, 2007-05-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_106_2007

FR: TF 1C 106/2007 du 21 mai 2007

IT: TF 1C 106/2007 del 21 maggio 2007

Regeste

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia (legittimazione ricorsuale)
| Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2).

E. 1.2

Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF . La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

E. 1.3

La criticata decisione concerne la consegna di informazioni inerenti alla sfera segreta. Il Tribunale penale federale ha rilevato che il verbale d'interrogatorio, allestito nel quadro del procedimento penale svizzero e non nell'ambito dell'esecuzione della rogatoria italiana, è già in possesso dell'autorità rogata, per cui il ricorrente non è stato sottoposto a un provvedimento coercitivo ai sensi degli art. 63 e 64 AIMP . Fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale, compiutamente illustrata, esso ha stabilito che, in siffatte circostanze, al ricorrente, toccato solo in maniera indiretta dalla contestata misura d'assistenza, fa difetto la legittimazione ricorsuale ai sensi dell' art. 80h AIMP . Il ricorrente sostiene che il quesito dell'estensione della legittimazione ricorsuale costituirebbe una questione di importanza fondamentale, visto che l'istanza precedente si sarebbe distanziata dalla prassi del Tribunale federale, con la quale in due casi la legittimazione sarebbe stata ammessa. Il ricorrente non dimostra tuttavia, ammessa la sua legittimazione, che il gravame avrebbe avuto serie possibilità di essere accolto nel merito (art. 42 cpv. 2 LTF). In effetti, ritenuta l'apertura del procedimento svizzero per fatti strettamente connessi all'inchiesta italiana, l'assistenza richiesta parrebbe adempiere i requisiti della doppia punibilità e della proporzionalità, l'utilità potenziale del verbale litigioso essendo d'altra parte manifesta. Non si è quindi in presenza di un caso particolarmente importante. Ora, l' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare fortemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, per cui non si giustifica di esprimersi sulla questione litigiosa che, nel caso di

specie, non riveste importanza pratica.

E. 2

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.